# SUCCESSIONI

# LA TASSAZIONE E LE REGOLE DEL CODICE

11 Sole 24 ORE

Lunedì 29 Gennaio 2007 - www.ilsole24ore.com

**Una per una** le disposizioni varate con la manovra di fine anno. Pagine II-V La devoluzione del patrimonio per testamento e per legge. Pagine VI-XI







Dopo la Finanziaria. Chiusa la stagione degli interventi normativi 2006, diventa definitivo il quadro dell'imposizione

# I conti giusti con l'eredità

Tutte le novità sulle donazioni indirette, i passaggi di azienda e i trust

Dopo un 2006 "arroventato" sul trattamento fiscale di donazioni o successioni è il momento di rimettere in fila il percorso compiuto dal legislatore. E di far tornareiconti.

Si è cominciato con il Dl 262/2006, che ha disposto l'applicazione dell'imposta di registro mantenuta una pressoché totale indifferenza fiscale di queste trasmissioni patrimoniali, per effetto dell'abrogazione dell'imposta di successione e donazione che 383/2001.

## **I TRASFERIMENTI**

Il ritorno alla rilevanza tributaria ha visto il susseguirsi di disposizioni non sempre coordinate e di facile applicazione

Già in sede di conversione del Dl262 (con legge 286/2006) il legislatore ha tuttavia cambiato radicalmente rotta: è stata cancellata l'imposta di registro ed è stata disposta la reintroduzione dell'imposta di successione e donazione, ma con alcune notevoli diversità rispetto all'assetto che aveva anteriormente alla sua abrogazione: in particolare, sono state fissate tre fasce di aliquote (il 4, il 6 e l'8 per cento) ed è stata disposta una cospicua franchigia di 1 milione di euro a favore di ciascun beneficiario che sia coniuge o parente in linea retta del de cuius.

L'ultima puntata è arrivata con la Finanziaria per il 2007, con la quale si è aggiunta una piccola

successioni tra fratelli e sorelle ed è stata introdotta un'importante detassazione per i trasferimenti di aziende fra familiari.

vità legislative in un così breve periodo di tempo è necessario fare il punto della situazione, in quanto dopo che, per alcuni anni, si era anche il più navigato degli addetti ai lavori non può non avere qualche attimo di perplessità nel succedersi delle leggi e nel garbuglio delle norme: a dipanare la matassa sono dedicate le pagine di queera stata operata con la legge sto Dossier, in cui si è scelto di affrontare il tema dei trasferimenti gratuiti per successione e donazione, oltre che sotto il profilo maggiormente d'attualità - che indubbiamente è quello fiscale anche sotto il profilo civilistico, in modo da offrire un quadro il più possibile completo della materia con la visuale della disciplina applicabile, dei percorsi da compiere, delle attenzioni da osservare e delle opportunità da sfruttare.

## Attenzione all'impresa

Su alcune specifiche tematiche si è poi concentrata l'attenzione: ad esempio, quella dei trasferimenti di aziende e di partecipazioni, specie alla luce della recentissima introduzione della disciplina del patto di famiglia, la quale, senza un "sostegno" del legislatore fiscale, avrebbe potuto restare lettera morta: l'istituto nato per favorire il ricambio generazionale nelle imprese, evitando la dispersione di valore che si verifica per effetto della successione dell'imprenditore, correva il rischio dell'inutilizzabilità a causa della gravosità fiscale.

Accanto alle luci, non manca-

franchigia per le donazioni e le notuttaviale ombre: infatti, come vedremo nelle pagine successive, la nuova norma pone alcune condizioni per non applicare imposte alla trasmissione dell'azienda. Con una simile alluvione di nomasitratta di condizioni non sempure di difficoltosa attuazione.

### Patrimoni vincolati

Ancora, un'attenzione particolare è stata dedicata a trust e vincoli di destinazione: questa materia, da sempre sconosciuta al nostro legislatore sia civilistico sia fiscale, è ora stata resa oggetto di tassazione mediante l'imposta di dona-

La considerazione del trust da

parte del legislatore fiscale è da salutare con favore perché finalmente risponde al riconoscimento del ruolo centrale dell'istituto nell'ambito della strumentazione giuridica disponibile agli addetti ai lavori per risolvere i casi professionali che quotidianamente cercano soluzioni operative. D'altro canto, però, è pur vero che l'introduzione dell'imposta di donazione è abbastanza incomprensibile, cosa che scoraggia l'utilizzo dell'istituto per il timore dell'applicazione, da parte degli uffici fiscali, di orientamenti che possono finire per costare parecchi soldi. Magari molto più di quanto è stato preventivato quando l'operazione è stata pia-

> Angelo Busani INSERTO A CURA DI Franca Deponti IN REDAZIONE Marco Bellinazzo, Andrea Candidi, Andrea Carli, Gianni Trovati, Saverio Fossati, Francesca Padula

Entrata in vigore. La ricostruzione

# Un ingorgo di norme masitratta di condizioni nonsempre facilmente comprensibili e pure di difficoltosa attuazione retroattive (e no)

La legge 286/2006, di conversione del Dl 262/2006, e la Finanziaria 2007 (n. 296/2006) dispongono una particolare discile donazioni:

a) la legge 286/2006 segue la regola "normale" e cioè che le nuove disposizioni (quindi l'applicazione dell'imposta di donazione e non più di quella di regi-

## Fino al 3 ottobre

La legge disponeva che: per le successioni non si pagavano imposte, a meno che non vi fossero immobili, per i quali si pagava il 2% di ipotecaria e l'1% di catastale; anche in caso di donazione non c'erano imposte (salvo le ipocatastali per un totale del 3%). Se però la donazione era tra soggetti diversi dai coniugi, dai parenti in linea retta (genitori-figli, nonni-nipoti) e dagli altri parenti fino al quarto grado (zio e nipote, cugini), scattava la "normale" imposta di registro. E a ciascun beneficiario spettava la

franchigia di 180.759,91 euro.

stro) si applicano alle donazioni stipulate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (vale la data di stipula), e plina sul tema della loro entrata cioè dal 29 novembre 2006; coin vigore. Per quanto riguarda sicché, alle donazioni stipulate dal 3 ottobre 2006 alla data di entrata in vigore della legge di conversione si applica la tassazione (con l'imposta di registro) disposta dal Dl 226/2006;

b) la Finanziaria è invece entrata in vigore il 1° gennaio 2007 (quindi, ad esempio, la franchigia di 100mila euro per le donazioni tra fratelli si può utilizzare solo per gli atti stipu-

lati dal 1° gennaio 2007). Ouanto invece alle successioni, sia la legge di conversione sia la Finanziaria contengono una previsione di retroattività: le nuove norme si applicano anche alle successioni apertesi fin dal 3 ottobre scorso. Cosicché:

a) per i decessi avvenuti fino a tutto il 2 ottobre 2006 vale la tassazione disposta dalla legislazione previgente al Dl 262; mentre

b) per le successioni che si sono aperte dal 3 ottobre 2006 si applica non la tassazione disposta dal Dl 262 ma quella della legge di conversione n. 286 (come emendata dalla Finanziaria per il 2007).

# **All'interno**

#### PERSONE FISICHE **Tutti i calcoli** e gli esempi Così cambia il regime

**IMPOSTA** 

CATASTALE

1% sul valore

catastale degli

in donazione

o in succession

(oppure 168 €

se si tratta di

"prima casa"

per uno dei

beneficiari)

fiscale dopo la conversione del decreto legge 262/2006. Su catastale e registro si torna alla disciplina previgente ▶ II

#### Le successioni sono esentasse

Benefici limitati ai soli figli e nipoti. Tutte le novità della Finanziaria 2007 sul trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda ▶ III

#### Il nuovo regime di tassazione

Come funziona il meccanismo di «segregazione» del patrimonio del disponente. Alla costituzione di vincoli di destinazione si applica l'imposta di donazione ▶ IV

#### DONAZIONI INDIRETTE Piena tutela alla quota di legittima

Le disposizioni applicabili alle forme «indirette» e i dubbi sul regime fiscale alla luce delle modifiche del collegato ▶ V

#### **ANALISI**

# Il gioco di aliquote e franchigie salva i piccoli patrimoni

di Angelo Busani

a versione definitiva dell'imposta di successione e ✓donazione, come risulta dal coordinamento tra la Finanziaria 2007, il Dl 262/2006 e la sua legge di conversione n. 286/2006, consente di fare il punto della situazione su questo "nuovo" tributo e sulla sua organicità nell'ambito dell'ordinamento tributario nel suo

La "vecchia" imposta di successione (che venne abrogata dalla legge 383/2001) era giustamente bollata non solo di inutilità ma addirittura di «odiosità sociale»: infatti, le aliquote erano talmente elevate da risultare persino espropriative e da sospingere i più ad allertarsi per tempo al fine di "sistemare le cose" in modo da sfuggire alla tassazione. E così, praticamente nessuno paga-

#### TRIBUTI EQUI

Rispetto al passato il sistema è accettabile socialmente e preserva la maggior parte dei contribuenti

va e l'apparato fiscale era impotente (anzi, si diceva, forse con eccessiva larghezza, ma con espressione comunque sintomatica di quel clima, che fosse magne rispetto all'entrata erariale).

Ora, le attuali aliquote non sono più progressive e soprattutto sono abbastanza moderate: in più, si applicano tenendo conto di consistenti franchigie (1,5 milioni di euro per il beneficiario handicappato, 1 milione di euro per ciascun beneficiario che sia coniuge o parente in linea retta del defunto, 100mila euro per il beneficiario che sia fratello del defunto). Insomma, un quadro dal quale emerge almeno:

a) la sostenibilità dell'imposta e la conseguente percepibilità dell'idea che non si tratta di un tributo ingiusto: non può infatti dirsi fastidioso pagare il 4% degli importi che superano qualche milione di euro;

b) lo svantaggio competitivo dei rimedi alternativi alla successione: i costi, transattivi e non, per organizzare una successione non colpita da imposta, sono sicuramente più alti dell'imposta applicata all'imponibile al netto delle franchigie;

c) l'immunità dei piccoli patrimoni rispetto alla nuova impo-

sta: come si vede dagli esempi pubblicati nelle pagine di questo Dossier, la nuova imposta colpisce solo i lasciti plurimilionari (quelli cioè che superano alcuni milioni di euro, e considerando chegli immobili si valutano al catastale), mentre i piccoli patrimoni, che sono la stragrande maggioranza, non hanno mutazioni di tassazione rispetto a quanto si doveva pagare dopo la legge 383/2001 che, come detto, abolì il

> tributo in questione; d) l'immunità delle aziende familiari rispetto alla tassazione: i trasferimenti ai discendenti sono esonerati dal concorrere alla formazione del valore imponibile e, comunque, anche quando il valore dell'azienda è sottoposto a tassazione, esso concorre a incrementare l'imponibile "solo" in misura pari al valore del patrimonio netto contabile.

In questo quadro, si può quindi seriamente tornare a parlare di un'imposta giustificata sotto il profilo strettamente tributario (la tassazione dell'incremento patrimoniale che si ha in capo a chi beneficia della trasmissione gratuita) e di indubbia "utilità" sociale: lasciando intatti i piccoli patrimoni e le aziende familiari, l'imposta si dirige verso i grandi patrimoni, la cui trasmissione arricchisce soggetti diversi da coloro che li hanno formati e realizza in capo a costoro un contesto e giore il costo dell'organizzazio- una posizione di partenza indubbiamente diversi da chi, in mancanza, deve salire la scala iniziando dal gradino più basso. L'imposta "aiuta" senz'altro chi ha ereditato a riflettere sul rapporto tra impegno professionale profuso e risultato economico che se ne trae nonché sul tema dell'aspettativa di maggiori risultati che la società dovrebbe riporre su chi compie un percorso libero da handicap rispetto a chi deve correre con uno zaino pieno di sassi sulle spalle.

D'altronde, in tutto il mondo occidentale, come presupposto pure dalla nostra Costituzione, la redistribuzione, mediante il prelievo fiscale, di un'aliquota minima della ricchezza ereditata è percepito come il giusto e inevitabile beneficio di tutta la collettività per l'incremento che si produce in capo a chi ha ereditato beni al cui costo d'acquisto egli non

www.ilsole24ore.com/norme Dl 262/2006, articolo 2, commi 47-54; legge 286/2006. articolo 2 commi 47 e seguenti; legge 296/2006 (Finanzaria), articolo 1 commi da 77 a 79

Il dibattito. Nuovi nuclei

# Niente «aiuti» per la famiglia di fatto

La normativa fiscale continua a essere sorda, alla stessa stregua della disciplina civilistica, verso i rapporti successori nella "famiglia di fatto", e cioè nel nucleo composto da soggetti fra loro non coniugati, indipendentemente dal fatto che si tratti di rapporti tra persone di sesso diverso

o uguale. Nonostante la partita dei Pacs sia del tutto aperta e le questioni inerenti dividano conoscenze e mass media — e mentre il cammino del preannunciato disegno di legge del Governo si annuncia a dir poco tormentato - così come un convivente è completa-

mente estraneo (fatto salvo il caso della esistenza di un testamento) alla successione del convivente defunto, anche il Fisco si disinteressa del fatto della esistenza di un nucleo di affetti stabile, ma non sancito in un matrimonio.

Oggi, dunque, mentre in una successione tra coniugi si benefi-

**CONVIVENTI COME ESTRANEI** Non è prevista tutela né nel diritto civile né dal Fisco, ma i figli sono equiparati a quelli legittimi

cia della franchigia di 1 milione di euro e dell'aliquota del 4% sul valore che eccede la franchigia, nella successione tra conviventi non c'è alcuna franchigia e sul valore trasmesso per successione o per donazione si deve scontare l'aliquota dell'8 per cento.

Infatti, nonostante in sede di discussione della Finanziaria 2007 ci sia stato il tentativo - al Senato — di introdurre un "ammorbidimento" fiscale anche per la famiglia di fatto, il dibattito politico l'ha bocciato.

E così, se dal punto di vista civilistico, il mancato riconoscimento legislativo delle coppie di fatto può essere "rimediato", sotto il profilo successorio, mediante la confezione di un testamento (e sempre che non si trovino ostacoli nel perseguire questo obiettivo nelle norme che tutelano la quota di legittima), sotto il profilo fiscale invece il problema resta scoperto.

## Il testamento

L'unica chance, se ci si occupa della materia della trasmissione del patrimonio di un soggetto defunto che non fosse conjugato (e quindi della possibilità della trasmissione di quel patrimonio a favore del convivente del defunto, con esso non formalmente coniugato), è quella di far uso dello strumento testamentario, tenendo però conto di almeno due importanti fattori:

1) da un lato, che il testamento non è uno strumento che garantisce assoluta sicurezza al convivente superstite di subentrare nel patrimonio del convivente defunto, stante la naturale revocabilità del testamento stesso da parte di chi l'ha compilato;

2) dall'altro lato, che la presenza di figli o discendenti del defunto o, in loro mancanza, di ascendenti del defunto, limita la libertà testamentaria del de cuius, in quanto egli, nel redigere la propria scheda testamentaria, deve tener conto delle quote di legittima spettanti ai

suoi eredi necessari.

Inoltre, sotto l'aspetto fiscale, visto l'elevato carico impositivo che consegue a una successione tra conviventi non coniugati, è inevitabile che vi sia una spinta a sistemare per tempo (e cioè senza aspettare l'evento della successione) la situazione patrimoniale dei soggetti interessati, adottando una politica di opportuna pianificazione fiscale per perseguire l'obiettivo di subire la minor

tassazione possibile. Lo svantaggio che subiscono i conviventi della famiglia di fatto non si verifica, invece, in capo ai loro figli (figli «naturali», cioè nati da genitori tra loro non sposati) che hanno un trattamento identico rispetto ai figli «legittimi», nati da genitori sposati.



# No Conventional Training!

Mercoledl 7 Febbraio 2007 Palazzo delle Stelline Corso Magenta 85 - Milano

# LE MANOVRE FISCALI 2006/2007

ed Effetti sul Reddito d'Impresa

Manoyra-bis 2006, Manovra Finanziaria 2007



www.scuoladlpaloalto.lt